

# Messaggio aggiuntivo

numero	data	Dipartimento
<b>5896 A</b>	3 giugno 2008	ISTITUZIONI
Concerne		

## **Complemento al messaggio n. 5896 del 6 marzo 2007 concernente la revisione della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporvi la proposta di apporre due modificazioni al disegno di legge annesso al messaggio n. 5896 del 6 marzo 2007 concernente la revisione della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario.

Si tratta di modificare i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario e di adeguare la legislazione cantonale alla legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, entrata in vigore il 1° settembre 2007.

Le proposte formulate nel presente messaggio sono state sottoposte alla Federazione ticinese delle associazioni di fiduciari (FTAF), la quale, con la lettera del 29 aprile 2008, ha formulato alcune osservazioni.

### **I. REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

La legge del 18 giugno 1984 sull'esercizio delle professioni di fiduciario consente il rilascio dell'autorizzazione solo a chi è in possesso di un titolo di studio riconosciuto e ha compiuto un periodo di pratica di due anni in Svizzera nel rispettivo ramo. La legge include una norma transitoria che consente il rilascio dell'autorizzazione a chi, seppur sprovvisto di un titolo di studio, abbia esercitato a titolo principale dal 1980 senza interruzione la professione di fiduciario in un settore non soggetto all'obbligo di autorizzazione.

Il messaggio del 6 marzo 2007 conferma l'esigenza del titolo di studio e della pratica biennale e introduce un'eccezione, secondo la quale l'autorizzazione di fiduciario finanziario può essere rilasciata al richiedente che nei dieci anni precedenti l'istanza ha operato senza interruzione quale gestore patrimoniale e consulente agli investimenti in un istituto bancario.

Il Consiglio di Stato ha nel frattempo riesaminato il tema dell'accesso alla professione di fiduciario in relazione alla legislazione sul mercato interno e ha deciso di proporre, con il presente messaggio, una soluzione che si discosta in parte da quella formulata in precedenza.

Secondo la legislazione vigente e il disegno di legge proposto nel messaggio n. 5896, di regola, solo chi è in possesso di un titolo di studio riconosciuto può ottenere l'autorizzazione di fiduciario. Chi non ha un titolo valido, può ottenere l'autorizzazione solo sulla base della legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (LMI). Questo

significa che solo la persona che può dimostrare di aver svolto l'attività di fiduciario in un altro Cantone può ottenere l'autorizzazione. Per contro, chi ha effettuato in Ticino la medesima attività – ammessa solo in posizione subordinata a una persona autorizzata – non può ottenere l'autorizzazione perché egli non beneficia della tutela della legge federale sul mercato interno.

Seppur siano pochi coloro che, provenienti da un altro Cantone, sono sprovvisti di titolo di studio, è evidente che essi sono posti in una situazione privilegiata rispetto a chi può vantare solo una pratica nel nostro Cantone. Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha deciso di rivedere la proposta formulata nel messaggio n. 5896, modificando l'articolo 8.

### Articolo 8

L'articolo 8 capoverso 1 lettera d, oltre a contemplare i requisiti cumulativi del titolo di studio e della pratica biennale, introduce la possibilità di rilasciare l'autorizzazione anche a coloro che, seppur sprovvisti di un titolo di studio riconosciuto, possono dimostrare di aver effettuato un periodo di pratica di tre anni in Svizzera. Questa norma si applicherà sia nei confronti di coloro che hanno svolto tale attività in Ticino, sia verso chi ha effettuato la pratica in un altro Cantone.

Rammentiamo che l'articolo 3 capoverso 2 lettera d LMI stabilisce che non sono ammesse le restrizioni del libero accesso al mercato qualora *“la pratica acquisita dall'offerente nel luogo d'origine consente di garantire una protezione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti”*. Secondo il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 2004 concernente la modifica della legge federale sul mercato interno, può essere riconosciuto, quale garanzia di una protezione sufficiente, l'esercizio irreprensibile di un'attività professionale per tre anni consecutivi, senza riguardo ai titoli di studio (FF 2005 409, 430). Per questa ragione, si recepisce nella legislazione sui fiduciari il medesimo principio, secondo il quale, in assenza di un titolo di studio riconosciuto, occorre dimostrare di aver esercitato l'attività professionale per almeno tre anni di seguito. Gli altri requisiti, quali, per esempio, la buona reputazione e l'assenza di attestati di carenza di beni, sono compatibili con la legge federale sul mercato interno e possono pertanto essere mantenuti.

Per ulteriori informazioni riguardanti l'impatto della legge federale sul mercato interno sulla legislazione cantonale in materia di fiduciari, rinviamo alle considerazioni esposte nelle pagine 12 e 13 del messaggio n. 5896 del 6 marzo 2007 concernente la revisione della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario.

### Articolo 9

Poiché, alla persona sprovvista del titolo di studio riconosciuto, l'autorizzazione potrà essere rilasciata in virtù dell'articolo 8 capoverso 1 lettera d, non si giustifica più il mantenimento dell'articolo 9 che va pertanto tolto dal disegno di legge.

## **II. REVISIONE DEI LIBRI CONTABILI**

Il 1° settembre 2007 è entrata in vigore la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR). Essa introduce il principio secondo il quale le persone fisiche e le persone giuridiche che forniscono servizi di revisione devono essere abilitate dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori.

Di conseguenza, l'accesso all'attività della revisione dei libri contabili è disciplinato dal diritto federale e non vi è spazio per la legislazione cantonale di introdurre ulteriori limitazioni. Per questa ragione, occorre modificare gli articoli 3, 7 e 17 del disegno di legge sull'esercizio della professione di fiduciario annesso al messaggio n. 5896 del 6 marzo 2007.

### **Articolo 3**

Dall'articolo 3 va tolta la lettera b, la quale stabilisce che la revisione dei libri contabili rientra nel campo di attività del fiduciario commercialista. Con l'entrata in vigore della legge federale, il diritto cantonale non può più subordinare all'autorizzazione cantonale la revisione dei libri contabili. Questa attività dovrà dunque essere consentita a tutti coloro che sono in possesso dell'abilitazione rilasciata dall'autorità federale competente.

### **Articolo 7**

L'articolo 7 lettera d non si giustifica più in quanto, non essendo più l'attività di revisione compresa nel campo di applicazione della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, non è più necessario mantenere l'eccezione.

### **Articolo 17**

Nell'articolo 17 si precisa, per maggior chiarezza, che chi effettua la revisione dei conti dei fiduciari autorizzati deve essere abilitato dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori.

## **III. ALTRE MODIFICAZIONI**

### **Articolo 13**

Si prende atto delle osservazioni formulate dalla FTAF in materia di tariffe, con riguardo alla loro compatibilità con la legislazione federale sui cartelli. Di conseguenza, proponiamo la soppressione della competenza, attribuita all'autorità di vigilanza nell'articolo 13 lettera b, di emanare indicazioni tariffarie. Il 24 ottobre 2007, il Gran Consiglio ha d'altronde già abrogato le norme sulla tariffa dell'Ordine degli avvocati, a seguito di una raccomandazione della Commissione della concorrenza (BU 2007 753; messaggio n. 5866 del 12 dicembre 2006 concernente la soppressione della tariffa dell'Ordine degli avvocati).

## **IV. CONCLUSIONI**

In conclusione, il Consiglio di Stato conferma il messaggio n. 5896 del 6 marzo 2007 concernente la revisione della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario e invita il Gran Consiglio a approvare il disegno di legge annesso a quel messaggio con i complementi formulati nella presente proposta.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **LEGGE**

### **sull'esercizio delle professioni di fiduciario; complemento al messaggio n. 5896**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 5896 del 6 marzo 2007,
- visto il messaggio aggiuntivo 3 giugno 2008 n. 5896 A del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

[...]

#### **Art. 3**

**Fiduciario  
commercialista**

È considerato fiduciario commercialista chi svolge una o più tra le seguenti attività:

- a) tenuta dei libri contabili;
- b) consulenza e rappresentanza fiscale;
- c) consulenza e rappresentanza dei creditori, dei debitori e dei terzi nell'ambito della legge sulle esecuzioni e fallimenti, incasso dei crediti e risanamento di situazioni debitorie;
- d) amministrazione di immobili e società immobiliari;
- e) costituzione, amministrazione e gestione di società a titolo fiduciario;
- f) intestazione e detenzione di partecipazioni o di altri averi a titolo fiduciario;
- g) consulenza aziendale;
- h) gestione e amministrazione di navi e di società marittime;
- i) amministrazione di patrimoni esclusa la gestione.

[...]

#### **Art. 7**

**Eccezioni**

Non soggiacciono alla presente legge:

- a) collaboratori e persone con compiti gestionali di banche, casse di risparmio e società finanziarie, se questi istituti sono interamente soggetti alla legge federale sulle banche e le casse di risparmio, per l'attività svolta nell'ambito degli stessi istituti;
- b) collaboratori e persone con compiti gestionali di imprese soggette, quali gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale, ai sensi della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale, per l'attività svolta nell'ambito della legge stessa;
- c) commercianti di valori mobiliari ai sensi della legge federale sulle borse ed il commercio di valori mobiliari, per l'attività svolta nell'ambito della legge stessa;

- d) avvocati che possono esercitare la rappresentanza in giudizio nell'ambito del monopolio ai sensi della legge sull'avvocatura, limitatamente alle attività elencate all'art. 3 lettere b), c), d), g).

### **Art. 8**

#### **Requisiti**

<sup>1</sup>L'autorità di vigilanza rilascia l'autorizzazione all'istante che adempie i seguenti requisiti:

- a) ha l'esercizio dei diritti civili;
- b) gode di ottima reputazione e garantisce un'attività irreprensibile;
- c) non si trova in stato d'insolvenza comprovato da attestati di carenza beni o in stato di fallimento;
- d) è in possesso di un titolo di studio riconosciuto ed ha compiuto un periodo di pratica di due anni oppure, non essendo in possesso di un titolo di studio riconosciuto, ha compiuto un periodo di pratica di tre anni; la pratica deve essere svolta in Svizzera nel ramo per il quale si domanda l'autorizzazione;
- e) dispone di una copertura per la responsabilità civile le cui prestazioni e modalità sono fissate dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Non gode di ottima reputazione, rispettivamente non garantisce un'attività irreprensibile, in particolare chi negli ultimi dieci anni è stato condannato in Svizzera per reati intenzionali contrari alla dignità professionale.

<sup>3</sup>Il capoverso precedente si applica per analogia nel caso di condanne subite all'estero per reati contemplati dal diritto svizzero.

<sup>4</sup>L'autorità di vigilanza ha la facoltà di sospendere l'esame dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione, se nei confronti del richiedente è pendente un procedimento penale per reati intenzionali contrari alla dignità professionale.

### **Art. 9**

*Articolo da togliere.*

[...]

### **Art. 13**

#### **Doveri generali**

Il fiduciario è tenuto ai seguenti doveri:

- a) deve operare in modo coscienzioso e dimostrarsi degno della considerazione che la sua professione e la sua funzione esigono;
- b) deve osservare le direttive emanate dall'autorità di vigilanza nonché gli usi commerciali vigenti nel Cantone Ticino;
- c) deve gestire gli averi ed i valori appartenenti ai clienti in conti o depositi separati tra di loro e dai suoi personali;
- d) deve tenere le registrazioni per stabilire in ogni momento lo stato della pratica e la distinta delle sue prestazioni e deve poter restituire i valori affidatigli entro i termini pattuiti.

[...]

**Art. 17**

**Revisione**

<sup>1</sup>Il fiduciario è tenuto a disporre di un revisore indipendente abilitato dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori, il quale certifica annualmente il rispetto dei doveri stabiliti dalla legge o da direttive dell'autorità di vigilanza.

<sup>2</sup>Copia del rapporto di revisione deve essere trasmesso all'autorità di vigilanza entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio contabile.

<sup>3</sup>Il revisore che viene a conoscenza di un'infrazione grave deve informare immediatamente l'autorità di vigilanza.

[...]